

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1984 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2017

recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 7080]

(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 517/2014 dispone che, per garantire la graduale riduzione degli idrofluorocarburi sul mercato dell'Unione, l'immissione in commercio, all'anno, di almeno 100 tonnellate di CO₂ equivalente di questi gas da parte dei produttori o degli importatori è soggetta a limiti quantitativi.
- (2) La Commissione è tenuta a stabilire tali limiti quantitativi, ossia i valori di riferimento, per ciascun importatore e produttore che abbia legalmente immesso sul mercato idrofluorocarburi per il pertinente periodo di riferimento.
- (3) La decisione di esecuzione 2014/774/UE della Commissione ⁽²⁾ scade il 31 dicembre 2017.
- (4) I valori di riferimento per i produttori e gli importatori dovrebbero essere ricalcolati ogni tre anni a partire dal 2017 affinché le imprese possano continuare le loro attività. È quindi opportuno che la presente decisione scada il 31 dicembre 2020.
- (5) I valori di riferimento dovrebbero essere calcolati sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento n. 517/2014, il produttore o l'importatore ha comunicato di aver immesso legalmente in commercio dal 1° gennaio 2015 in poi, escludendo le quantità di idrofluorocarburi destinati agli usi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili, in conformità all'allegato V di detto regolamento.
- (6) La media annuale delle quantità immesse legalmente in commercio dovrebbe essere calcolata sulla base della formula di cui al parametro 4M dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 1191/2014 ⁽³⁾, aggiungendo eventuali autorizzazioni date a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 dall'importatore o dal produttore nell'anno civile in questione.
- (7) Per il calcolo dei valori di riferimento per i nuovi operatori di mercato, si dovrebbe prendere in considerazione solo il periodo che inizia con l'anno per il quale la quota è stata attribuita per la prima volta.

⁽¹⁾ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 195.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/774/UE della Commissione, del 31 ottobre 2014, recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 28).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5).

